

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 6 - numero 940 di lunedì 16 febbraio 2004

Privacy e propaganda elettorale

Il Garante detta le regole per un uso corretto dei dati personali. Indirizzi e-mail, numeri di cellulare e fax più tutelati degli indirizzi di posta ordinaria e dei numeri di telefonia fissa?

In vista delle prossime consultazioni elettorali, il Garante della privacy, con un provvedimento generale, ha indicato regole precise per partiti e candidati per raccogliere ed utilizzare correttamente i dati personali dei cittadini che intendono contattare in campagna elettorale.

Maggiori attenzioni sono state previste nell'utilizzo di Sms, Mms, e-mail, rispetto a quanto invece avviene per telefono fisso e comunicazioni postali.

In realtà queste differenze, relative alla richiesta di consenso, derivano dalle modalità con le quali sono stati ottenuti i dati che si intendono utilizzare, precisamente, se i dati sono tratti da fonti pubbliche o meno. Per utilizzare dati non pubblici, tra i quali anche gli indirizzi e-mail reperiti in internet, è necessario acquisire il consenso preventivo dell'interessato.

Vediamo in dettaglio quanto indicato dal Garante.

Posta ordinaria e telefono fisso.

Chi effettua propaganda elettorale tramite posta ordinaria, può farlo, senza consenso, solo se utilizza dati estratti da fonti "pubbliche", cioè registri, elenchi, atti, documenti conoscibili da chiunque. Deve però informare i cittadini sull'uso che verrà fatto dei loro dati personali.

Sono fonti pubbliche: le liste degli aventi diritto al voto detenute dai Comuni, le liste degli elettori italiani residenti all'estero, gli elenchi dei telefoni fissi, così pure gli elenchi degli iscritti ad albi e collegi professionali e alcuni registri delle Camere di commercio.

Se la comunicazione elettorale è telefonica e il numero è tratto da un elenco pubblico l'operatore deve specificare all'inizio della telefonata chi sta chiamando, perché e quali diritti ha la persona che risponde.

E' comunque illecito effettuare propaganda elettorale telefonica, senza consenso specifico dell'abbonato, quando si usano sistemi automatizzati che effettuano chiamate vocali preregistrate.

Fax, SMS, e-mail

Chi effettua propaganda elettorale tramite fax, telefono cellulare, e-mail ha l'obbligo di dare l'informativa ai cittadini e acquisirne il consenso prima di qualsiasi comunicazione.

L'uso dei numeri dei cellulari per l'invio di messaggi Sms e Mms è vietato senza il consenso preventivo e informato dell'abbonato o del reale utilizzatore della scheda prepagata.

Allo stesso regime sottostanno gli indirizzi e-mail i quali non rientrano tra le fonti pubbliche utilizzabili liberamente ma recano dati personali da trattare nel rispetto della normativa sulla privacy.

Il consenso deve essere specifico e manifestato liberamente, non è sufficiente un consenso generico, espresso magari per scopi di tipo commerciale.

Il candidato o l'organismo politico che acquisisce dati da un privato ha l'onere di verificare che gli interessati siano stati informati in modo specifico e abbiano espresso il loro consenso.

La violazione di questi principi rende illecito il trattamento e inutilizzabili i dati.

Dati che non si possono utilizzare

In nessun caso possono essere usate le liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi e sulle quali sono stati annotati dati relativi alle persone che hanno votato.

E' illecita la compilazione da parte di scrutatori e rappresentanti di lista di elenchi di persone che si sono astenute dal voto. I titolari di cariche elettive, politiche e amministrative, che nell'esercizio del loro mandato hanno potuto accedere a dati personali, non possono usare tali informazioni a fini di propaganda elettorale.

I Comuni non possono fornire ai privati elenchi degli iscritti nelle anagrafi della popolazione, anche se il richiedente è un amministratore locale o il titolare di una carica elettiva.

E' illecita la prassi di utilizzare indirizzari di iscritti ad associazioni no-profit, sportive, di categoria a fini di propaganda elettorale senza consenso degli interessati, anche per sostenere candidati interni.

Temporanea sospensione dell'informativa ai cittadini

Quando i partiti politici e i candidati impegnati nelle prossime consultazioni elettorali inviano solo materiale propagandistico di dimensioni ridotte (i cosiddetti "santini"), fino al 30 giugno 2004 non saranno tenuti all'informativa, purché utilizzino dati estratti da pubblici registri, elenchi, atti conoscibili da chiunque e solo per finalità elettorali.

In questo caso, i partiti politici e candidati potranno conservare questi dati solo se informeranno, anche in modo semplice e sintetico, tutti gli interessati entro il 30 settembre 2004. Altrimenti entro tale termine dovranno distruggere i dati.

Garanzie per i cittadini

Il cittadino può opporsi all'ulteriore invio di materiale elettorale anche se in precedenza si era dichiarato disponibile a riceverlo.

Se nei casi previsti il cittadino non è chiamato a esprimere il consenso o non ricevere l'informativa può avvalersi delle tutele previste dal Codice sulla privacy e chiedere al partito o al candidato di avere accesso ai dati personali che lo riguardano. Se partiti o candidati non forniscono un riscontro idoneo il cittadino può rivolgersi all'autorità giudiziaria o presentare un reclamo o un ricorso al Garante.

Partiti, movimenti o comitati elettorali devono adottare idonee misure di sicurezza per la salvaguardia dei dati dei cittadini.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it